



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 160 IN SEDUTA DEL 28/9/2017

OGGETTO	Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e smi.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell'anno duemiladiciasette addì 28 del mese di settembre alle ore 17:13 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale		X
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Salvagno Nicola	Consigliere Comunale		X
11	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
12	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
13	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
14	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
15	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
16	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
17	Passarella Luciano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale	X	
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			19	6

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- che il processo di razionalizzazione avviato ha dovuto tener conto dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- che il successivo comma 612 della legge 190/2014 ha previsto che i Sindaci definiscano e approvino, nel 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;
- che il medesimo comma 612 ha previsto che i sindaci predispongano entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Visto che il successivo comma 613 ha disposto che *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della*

previsione normativa originaria”, mentre il comma 614 prevede che “nell’attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all’articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all’attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”;

Dato atto che nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla citata L. 190/2014, va osservato che:

- nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall’art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da idonea relazione tecnica predisposta a cura del dirigente del settore Finanziario;
- con deliberazione n. 83/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia”;
- in data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016 e 19 giugno 2016, si sono insediati i nuovi organi comunali;
- in data 08/07/16 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 sono stati approvati gli “indirizzi generali di governo” della nuova Amministrazione;
- con deliberazione successiva di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 l’Ente ha provveduto alla “integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate... omissis”

tenuto debitamente conto che, coerentemente con quanto previsto dal piano di razionalizzazione e sua integrazione, il comune di Chioggia ha già avviato un articolato insieme di interventi che sono raccolti nei seguenti atti:

1. deliberazione di giunta comunale n. 87/2016 DI “attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed approvazione del patto parasociale di actv”;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di “integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all’aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa”;
3. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 DI “”attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la reinternalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società SST spa);
4. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie”;

5. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie”;
6. deliberazione di giunta comunale n. 100/2017 di “ricognizione organismi, enti, società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio di esercizio 2016;
7. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto “adeguamento dello statuto della società servizi territoriali s.s.t. spa;

evidenziato che, in considerazione del percorso già realizzato in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, alla data della presente deliberazione il comune di Chioggia ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle società partecipazioni dirette da 4 a 3 mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutari e patti parasociali;
- adesione alle operazioni societarie straordinarie con conseguente riduzione della partecipazione in Veritas S.p.A. (dal 10,82% all'attuale 8,488638%)

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., che dispone “comma 1. *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro ((il 30 settembre 2017)), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; comma 2. “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”;* comma 3. *“Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, quindi entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle che devono essere alienate ex lege;*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;

■ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

■ art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Chioggia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, e della strategicità in termini di governance e controllo sui servizi erogati ai cittadini;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo è stato effettuato coerentemente con quanto previsto dal T.U.S.P., dalle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 267/00 emanate dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, e con le istruzioni fornite dal MEF denominate "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (agli atti);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A (relazione tecnica) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare ex lege, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione;

Dato atto che alla data del 23/09/2016 le partecipazioni dirette del comune di Chioggia risultano le seguenti:

- SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (quota di partecipazione 100%)
- ACTV S.p.A. (quota di partecipazione 11,357%)
- VERITAS S.p.A. (quota di partecipazione 10,82%). Si evidenzia che nel corso del 2017 a seguito delle operazioni societarie straordinarie operate da Veritas (di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 06/02/2017 ad oggetto "*attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas S.p.A. approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie*"), la quota di partecipazione diretta del comune di Chioggia è ora pari al 8,488638%;

Considerati in relazione alla società VERITAS S.p.A che:

- la società ha trasmesso propria comunicazione prot. Comunale n. 38264 del 10/08/2017 con cui la stessa evidenzia di aver emesso in data 14/11/2014 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, assumendo in esito a tale emissione lo stato di E.I.P. (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs 39/2013;
- ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs 175/2016 "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2,

comma 1, lettera p) (nonchè alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera p del D.Lgs 175/2016 “«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ((...)).
- le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, in cui si evidenzia espressamente che “sono oggetto di revisione quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso un termine di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata come definita dall'art. 2 comma 1 lettera p del T.U.” ;

RILEVATO quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che la società Veritas e le società da essa controllate sono escluse dalla presente revisione straordinaria della partecipazioni di cui all'art. 24, confermando comunque la strategicità della partecipazione del comune di Chioggia nella società Veritas S.p.A, fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini, come peraltro già confermato con il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate redatto ai sensi dell'art 1 commi 611 e 612 della L. 190/2014 ed adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 83/201, ed anche in considerazione del percorso di aggregazione straordinaria della stessa come approvato da parte del consiglio comunale dell'ente con la già citata deliberazione n. 16/2017 ad oggetto “*attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas S.p.A. a approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie*”;

Ritenuto opportuno mantenere la propria partecipazione diretta in S.S.T. S.p.A., società partecipata dal comune di Chioggia al 100%, in quanto società strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini;

considerato che attraverso S.S.T. S.p.A., il comune di Chioggia possiede due partecipazioni indirette in società, e che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 anch'esse sono soggette al presente piano straordinario, e specificatamente:

- Chioggia Ortomercato del Veneto S.R.L. - quota di partecipazione indiretta per il tramite di S.S.T. pari al 42% alla data di rilevazione del 23/09/2016;
- Chioggia terminal crociere S.R.L. - quota di partecipazione indiretta per il tramite di S.S.T. pari al 45% alla data di rilevazione del 23/09/2016 (quota alla data della presente deliberazione pari al 10%);

Osservato che entrambe le società non rispettano il limite stabilito dall'art. 20 comma 2 lettera d relativo al fatturato minimo pari ad € 500.000,00 per il triennio precedente, per cui sono entrambe soggette a razionalizzazione obbligatoria ai sensi di legge:

Valutato quindi, stante le norme del T.U.S.P, di dover procedere ex lege:

- per Chioggia terminal crociere S.R.L. alla dismissione della partecipazione indiretta, entro un anno dalla data del presente atto, da realizzarsi nei modi di legge;
- per Chioggia Ortomercato del Veneto S.R.L. alla dismissione della partecipazione indiretta, entro un anno dalla data del presente atto, da realizzarsi nei modi di legge;

Ritenuto opportuno mantenere la propria partecipazione diretta in ACTV S.p.A., in quanto società strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini;

Preso atto che le partecipazioni indirette detenute per il tramite di ACTV, sono: ATC ESERCIZIO S.p.A. (società per cui ACTV S.p.A. ha già avviato il percorso di cessione della propria quota azionaria; THETIS S.p.A.; VENIS S.p.A.; PMV S.p.A. (come evidenziato in premessa il comune nel corso del 2016 ha dismesso la propria partecipazione diretta in PMV S.p.A.), e considerato che le stesse non sono oggetto della presente ricognizione effettuata sulla situazione registrata alla data del 23/09/2016, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., in quanto, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera g del T.U.S.P. “partecipazione indiretta: la partecipazione di una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica”

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione della partecipazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di legge in materia, degli statuti e regolamenti;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ. in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda;

TENUTO CONTO che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di

cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti; provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Montanariello Jonatan, Bonfà Paolo, Salvagno Nicola, Ranieri Leonardo, Dolfin Marco; Consiglieri presenti 24;

con voti favorevoli 16, contrari 1 (Casson Giuseppe), astenuti 7 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfin Marco, Boccato Maria Chiara, Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A (relazione tecnica) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, entro un anno dalla data del presente atto ricognitivo, all'alienazione ex lege delle seguenti partecipazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, e nel rispetto della normativa in materia:

- Società Chioggia Ortomercato del Veneto S.R.L., a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 comma 2 lettera d relativo al fatturato minimo pari ad € 500.000,00;

- Società Chioggia Terminal Crociere S.R.L., a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 comma 2 lettera d relativo al fatturato minimo pari ad € 500.000,00;

3. di mantenere la propria partecipazione diretta nelle società:

SST SPA;

VERITAS SPA;

ACTV SPA;

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Esce dall'aula il Consigliere Zanni Domenico; Consiglieri presenti 23.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 17, contrari 3 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan), astenuti 3 (Penzo Barbara, Casson Giuseppe, Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/10/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 06/10/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

**COMUNE DI CHIOGGIA
(PROVINCIA DI VENEZIA)**

**PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI E
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

RELAZIONE TECNICA

1.1 PREMESSE

Ai sensi dell'art. 24 DEL D.Lgs. 175/2016 e smi (T.U.S.P: testo unico delle società partecipate):

“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro ((il 30 settembre 2017)), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; comma 2. “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”; comma 3. “Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”.

Conseguentemente, entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione obbligatoria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle che devono essere alienate ex lege o che devono essere oggetto delle altre misure previste nell'ambito del citato T.U.S.P.

Nella stesura della presente ricognizione si è tenuto conto di:

- D.Lgs 175/2016 e smi;
- Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, avente ad oggetto “*linee di indirizzo per la revisione delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016*” e allegato schema di relazione;
- “*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche nell'applicativo partecipazioni del dipartimento del tesoro di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016*”, emanate dal MEF -Dipartimento del Tesoro.

1.2 I RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA L. 190/2014

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, ha disposto che *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*:

La normativa ha anche fornito i criteri di cui il processo di razionalizzazione doveva tener conto, tra cui:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 della legge 190/2014 ha previsto la definizione a cura dei Sindaci di **un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute**, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione; il medesimo comma 612 ha previsto la redazione entro il 31 marzo 2016 di una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata

Nel rispetto delle citate previsioni di legge il Comune di Chioggia ha provveduto a predisporre, approvare, realizzare e rendicontare il proprio Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, le cui tappe fondamentali possono essere così sintetizzate:

- Nel corso 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da idonea relazione tecnica predisposta a cura del dirigente del settore Finanziario.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2015 di approvazione del *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia"*.
- Redazione della relazione sui risultati conseguiti datata 30/03/2016.

Va successivamente tenuto conto che:

- In data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016 e 19 giugno 2016, si è insediata la nuova Amministrazione comunale.
- In data 08/07/16 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 sono stati approvati gli "indirizzi generali di governo".
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 è stata approvata "integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate".

COERENTEMENTE CON QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E SUA INTEGRAZIONE, IL COMUNE DI CHIOGGIA HA AVVIATO UN ARTICOLATO INSIEME DI INTERVENTI PER DARE ATTUAZIONE AGLI INDIRIZZI ESPRESSI. I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DI QUESTO PERCORSO, POSSONO ESSERE SINTETIZZATI DAL RISCONTRO DEI SEGUENTI ATTI:

1. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87/2016 AD OGGETTO "ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ED APPROVAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE DI ACTV SPA".
2. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58/2016 DI "INTEGRAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ED ADESIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI ACTV SPA ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI AZIONI DI PMV SPA".
3. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 87/2016 DI "A ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE (IN CUI, TRA GLI ALTRI INTERVENTI, IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO LA REINTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRECEDENTEMENTE GESTITO DA SOCIETÀ PARTECIPATA)
4. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2017 DI "ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE: VERITAS SPA APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI, MODIFICHE STATUTARIE ED OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE"
5. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2017 ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE: ACTV SPA ADEGUAMENTO STATUTARIO ED OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE"
6. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100/2017 DI "RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI, SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016
7. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1312017 AD OGGETTO "ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SERVIZI TERRITORIALI S.S.T. SPA.

QUINDI, IN CONSIDERAZIONE DEL PERCORSO AVVIATO IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE PARTECIPATE (DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 , ARTICOLO 1, COMMA 611, 612, ALLA DATA ODIERNA IL COMUNE DI CHIOGGIA HA GIÀ RAGGIUNTO I SEGUENTI RISULTATI ESPRESSI NELLA SINTESI CHE SEGUE:

1. RIDUZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CHIOGGIA DA N. 4 A N. 3 MEDIANTE LA DISMISSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PMV SPA;
2. RE-INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
3. APPROVAZIONE ADEGUAMENTI STATUTARI E PATTI PARASOCIALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2016 E SMI.
4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE DI VERITAS SPA (CHE HANNO PREVISTO L'INTEGRAZIONE DELLA SOCIETÀ CON ALTRE SOCIETÀ) CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN VERITAS SPA SCESA DAL 10,82% AL 8,488638%.

1.3 I CONTENUTI DELLA PRESENTE RICOGNIZIONE IN SINTESI

La presente ricognizione straordinaria, è stata realizzata secondo le previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi e rappresenta quindi allo stesso tempo:

- comma 1: “ ... omissis ...ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. ...omissis”
- comma 2: “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”.

Come detto nella stesura della presente relazione per la ricognizione straordinaria, si è tenuto conto allo stesso tempo di:

1. Disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 e smi;
2. Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, avente ad oggetto “*linee di indirizzo per la revisione delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016*” e allegato schema di relazione.
3. “*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche nell'applicativo partecipazioni del dipartimento del tesoro di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016*”, emanate dal MEF -Dipartimento del Tesoro.

I risultati di questa ricognizione, che verranno di seguito analizzati nel dettaglio mediante l'utilizzo degli schemi di supporto prodotti nell'ambito della citata deliberazione di indirizzo prodotta dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, possono essere fin d'ora sintetizzati nei seguenti punti:

- mantenimento della 3 partecipazioni dirette del Comune di Chioggia, rispettivamente nelle società:
 - Società Servizi Territoriali S.S.T. spa;
 - VERITAS spa;
 - ACTV spa.

- Dismissione delle due partecipazioni indirette del Comune di Chioggia, detenute per il tramite di Società Servizi Territoriali S.S.T. spa (società il cui capitale è detenuto al 100% dal comune), rispettivamente in:
 - CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SPA;
 - CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO,

Le motivazioni della dismissione della partecipazione ex lege vanno analizzate in riferimento al fatto che entrambe le società non rispettano il requisito stabilito dall'art 20 comma 2 lettera d, cioè presentano un fatturato medio nel triennio precedente non superiore a €500.000,00.

L'alienazione della partecipazione avverrà ex lege entro un anno dalla presente deliberazione di ricognizione straordinaria, e comunque nel pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e secondo le modalità previste dalla legge in materia, dagli statuti e regolamenti.

1.4 LA RELAZIONE TECNICA DELLA RICOGNIZIONE NEL DETTAGLIO

Seguono le schede compilate secondo il modello di riferimento allegato alla citata Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, avente ad oggetto *“linee di indirizzo per la revisione delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016”*.

Il contenuto della deliberazione, unitamente a quanto previsto all'interno della presente relazione tecnica, costituisce quindi l'assolvimento da parte del Comune di Chioggia in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P. ovvero *“la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate ..omissis ... costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo:*

Seguono schede tecniche di supporto.

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

621100260

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

DIRIGENTE

Nome:

MARIO

Cognome:

VERONESE

Recapiti:

Indirizzo:

CORSO DLE POPOLO 1193

Telefono:

0415534851

Fax:

0415534844

Posta elettronica:

mario.veronese@chioggia.org

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	80013370277	ACTV SPA	2000	11,357	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03341820276	VERITAS SPA		10,82	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, AMBIENTALI, ENERGETICI, URBANI E TERRITORIALI ed altro	SI	SI	SI	NO
Dir_3	02875570273	SST SPA (SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI)	1996	100,00	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/ organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
Ind_1	04239930276	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL	2014	SST SPA	45,00%	45,00%	ATTIVITA' PORTUALI RICETTIVE TRAFFICO PASSEGGERI PORTO DI CHIOGGIA	NO	NO
Ind_2	03942010277	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL	2009	SST SPA	42,00%	42,00%	GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	SI	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.


Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)
Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ACTV SPA, SOTTOPOSTA ALLA DIREZIONE E CONTROLLO DI A.V.M. SPA, AFFIDATARIA IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REALIZZA LE FUNZIONI OPERATIVE DEL SUDETTO SERVIZIO NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL BACINO IN CUI È RICOMPRESO IL COMUNE DI CHIOGGIA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a):Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b):Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c):Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d):Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a):Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b):Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c):Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d):Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2.635
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	976.302,00
2014	739.654,00
2013	-8.651.687,00
2012	-17.623.726,00
2011	267.344,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	128.804.286,00
Compensi amministratori	106.675,00
Compensi componenti organo di controllo	70.622,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	222.914.833,00
2014	249.291.262,00
2013	248.964.619,00
FATTURATO MEDIO	240.390.238,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti indicati all'interno della scheda 03.01: quindi la partecipazione può essere mantenuta.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2.105,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	114.950.763,00
Compensi amministratori	144.000,00
Compensi componenti organo di controllo	89.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.648.279,00
2014	4.802.625,00
2013	3.160.635,00
2012	5.358.440,00
2011	3.950.401,00

FATTURATO	
2015	318.662.555,00
2014	320.928.662,00
2013	307.664.591,00
FATTURATO MEDIO	315.751.936,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati ed all'interno della scheda 03.01. Inoltre, come precisato nella presente deliberazione, essa è qualificata come società quotata in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 lettera p del D.Lgs. 175/2016, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il Comune può comunque mantenere la partecipazione anche in considerazione delle previsioni dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 secondo cui "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere la partecipazione in società quotate detenute al 31/12/2015."

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	21,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.693,00
2014	3.074,00
2013	5.474,00
2012	10.548,00
2011	6.660,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.274.731,00
Compensi amministratori	14.498,00
Compensi componenti organo di controllo	34.547,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	3.165.009,00
2014	6.198.344,00
2013	5.765.148,00
FATTURATO MEDIO	5.042.833,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti indicati all'interno della scheda 03.01: quindi la partecipazione può essere mantenuta.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Canto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-124.587,00
2014	-44.305,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	9.181,00
Compensi amministratori	10.926,59
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	49.620,00
2014	46.613,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	32.077,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato nella presente scheda 03.02 (condizioni art. 20 T.U.S.P.), la società non rispetta il limite di fatturato previsto dal legislatore all'art. 20 comma 2 lettera d e art 26 comma 12 quinquies del medesimo T.U.S.P. (euro 500.000,00). Quindi la partecipazione nella società deve essere dismessa dal Comune di Chioggia per legge.

Azioni da intraprendere:

Conseguentemente a quanto sopra segnalato (non rispetto del limite di fatturato), la partecipazione nella società deve per legge essere dismessa.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	3,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	153.685,00
Compensi amministratori	16.659,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.199,00
2014	1.405,00
2013	-2.608,00
2012	10.674,00
2011	-6.205,00

FATTURATO	
2015	255.366,00
2014	252.748,00
2013	259.362,00
FATTURATO MEDIO	259.158,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato nella presente scheda 03.02 (condizioni art. 20 T.U.S.P.), la società non rispetta il limite di fatturato previsto dal legislatore all'art. 20 comma 2 lettera d e art 26 comma 12 quinquies del medesimo T.U.S.P. (euro 500.000,00). Quindi la partecipazione nella società deve essere dismessa dal Comune di Chioggia per legge.

Azioni da intraprendere:

Conseguentemente a quanto sopra segnalato (non rispetto del limite di fatturato), la partecipazione nella società deve per legge essere dismessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_3	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (S.S.T)	Diretta	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	100,00	La società partecipata al 100% dal Comune di Chioggia risponde ai requisiti di legge ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). I servizi affidati alla società in house, precedentemente affidati secondo le modalità di legge vigenti al momento dell'affidamento, sono in scadenza al prossimo 31/12/2017. Per tale ragione sono già in corso le analisi, da parte degli uffici competenti per materia, sulla convenienza relativamente alle modalità di nuovo affidamento di detti servizi, oltre che l'analisi degli impatti sociali e più in generale in termini di governance dell'Ente e di scelte strategiche.
Dir_2	VERITAS SPA	Diretta	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, AMBIENTALI, ENERGETICI, URBANI E TERRITORIALI ed altro	10,82	La società partecipata dal Comune di Chioggia risponde ai requisiti di legge ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Come indicato nella presente deliberazione di ricognizione, la società avendo emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nel 2014 rientra nelle previsioni dell'art. 2 comma 1 lettera p del D.Lgs. 175/2016 per le società quotate, ragione per cui ai sensi dell'art. 1 comma 5 del medesimo D.Lgs. 175/2016 "le previsioni del presente decreto si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p (nonché alle società da esse partecipate...omissis". Ne consegue che, come anche precisato nelle istruzioni fornite dal MEF in materia ai fini dell'utilizzo dell'applicativo "partecipazioni", per tale società e sue controllate non si rendono necessari ulteriori attività nell'ambito della presente ricognizione. Si conferma comunque il mantenimento della partecipazione in VERITAS spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Dir_1	ACTV	Diretta	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11,357	La società partecipata dal Comune di Chioggia risponde ai requisiti di legge ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Come già valutato all'interno dell'originario piano di razionalizzazione delle società partecipate, si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) partecipazione detenuta: (b)Denominazione società partecipata: (c) Quota di
partecipazione da
cedere/alienare: (d)Tipo partecipazione: (e)Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

 (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Come evidenziato nella scheda 03.02 (condizioni art. 20 T.U.S.P.), la società non rispetta il limite di fatturato previsto dal legislatore all'art. 20 comma 2 lettera d e art 26 comma 12 quinquies del medesimo T.U.S.P. (euro 500.000,00). Quindi la partecipazione nella società deve essere dismessa dal Comune di Chioggia per legge.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La modalità di dismissione della partecipazione avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla legge in materia, statuti e regolamenti, entro un anno dalla data della presente ricognizione straordinaria.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro un anno dalla data della presente ricognizione straordinaria.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Ind_1	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL	45,00	Entro 1 anno	NO
	Ind_2	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL	42,00	Entro 1 anno	NO
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

